

Allegato "A" al Repertorio n. 15.173/9.222

STATUTO FONDAZIONE MAZZOLA

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

"FONDAZIONE MAZZOLA ETS".

La sede della fondazione è fissata in **Milano, via Brera n. 7.**

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Il sito internet della fondazione è: www.fondazionemazzola.it.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione esercita in via stabile e principale un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett.a) d. lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lett.f) d. lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett.l) d. lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett.p) d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett.t) d. lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 lett.u) d. lgs. 117/2017);
- lo sviluppo di progetti volti alla valorizzazione, alla mappatura, alla ac-

cessibilità del territorio al fine di favorire la fruibilità da parte di soggetti a bassa mobilità.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3

Attività connesse, strumentali e accessorie

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; la Fondazione non potrà comunque compiere attività finanziarie che mettano a rischio il patrimonio della stessa;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque altro titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; qualora la Fondazione costituisca nuovi enti, associazioni, comitati o società di capitali dovrà allegare il bilancio di questi enti al proprio;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, in via limitata, e nell'ambito di una gestione statico-conservativa del patrimonio della Fondazione, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, il cui bilancio dovrà essere allegato a quello della Fondazione;
- e) promuovere la raccolta di donazioni ed atti di liberalità in generale, volti ad incrementare la dotazione patrimoniale della Fondazione stessa;
- f) gestire direttamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2; qualora la Fondazione si avvalga di altri Enti per le gestione di spazi funzionali agli Scopi previsti dal presente Statuto, tale gestione dovrà essere effettuata secondo le linee e in coerenza con gli scopi previsti dalla Fondazione ed in assenza di qualsivoglia attività speculativa;
- g) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 136.274,00 (centotrentaseimiladuecen-

tosettantaquattro), di cui euro 30.000 (trentamila) destinati alla costituzione di un fondo di garanzia per i terzi.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti o da soggetti terzi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione ed in caso di inerzia, l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione in Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 6

Fondo e utili di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- e) da altre entrate compatibili con le finalità della Fondazione nei limiti della normativa vigente.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari e di quelli ad essi direttamente connessi.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio redatto e depositato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

Fondatore

La Fondazione è costituita su iniziativa del Dott. Carlo Enrico Mazzola, che viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazioni sino a dimissioni (Presidente a vita).

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e di Revisione Legale.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente.

I componenti sono nominati nell'atto istitutivo e restano in carica per 5 (cinque) esercizi rinnovabili.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, decide circa il rinnovo del mandato dell'Organo nella sua collegialità. Nel caso di dimissioni, esclusione o in qualunque caso in cui un o più membri non vogliano o non possano proseguire nella carica o non intendano accettare il rinnovo della carica, gli amministratori superstiti nominano un sostituto che resta in carica sino alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Qualora vengano meno tutti gli amministratori il nuovo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente del Tribunale su richiesta del Sindaco unico.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

È ammessa la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, per il tramite dei procuratori di volta in volta nominati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente assieme al Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima.

Articolo 12

Esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nominando un liquidatore unico o un collegio di liquidatori che curino la fase di liquidazione;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Articolo 14

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal proprio Presidente con l'invio dell'ordine del giorno e con modalità tali da consentire l'avvenuta ricezione e notifica della convocazione, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità, o solo alcuni, dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il segretario verbalizzante. È altresì ammessa la possibilità che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 15

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato quale sindaco unico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco unico.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'atto costitutivo indica il primo soggetto incaricato.

L'organo di Controllo resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo membro.

I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Articolo 16

Revisore Legale

Il Revisore è investito della revisione legale dei conti della fondazione. Il revisore può essere una società di revisione o un revisore persona fisica, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

Il primo Revisore Legale dei conti viene nominato nell'atto costitutivo e resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo il nuovo Revisore Legale dei conti è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza su istanza del sindaco unico entro 30 giorni dal riconoscimento della personalità giuridica e successivamente entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del Revisore in carica.

Articolo 17

Libri della Fondazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura del Presidente su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio.

I verbali o le determinate dell'organo di controllo e del Revisore Legale devono essere trascritti su apposito registro.

Articolo 18

Scioglimento

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19

Trasformazione

E' esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500 octies del codice civile.

Articolo 20

Norme finali e clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì dieci gennaio duemilaventiquattro
Notaio Alessandra Radaelli (firma digitale)